



CITTA' DI CEPAGATTI
PROVINCIA DI PESCARA

**REGOLAMENTO SULLA
PROCEDURA DI INTERRAMENTO
DELLE CARCASSE ANIMALI DEL
COMUNE DI CEPAGATTI**

INDICE:

Art.1 - Premessa

Art.2 - Normativa di riferimento

Art.3 - Modalità e procedure di interrimento

Art.4 - Sanzioni e controlli

Art. 1 - PREMESSA

Gli Enti hanno come obiettivo istituzionale la protezione e la valorizzazione dell'ambiente naturale, delle risorse economiche e delle attività antropiche tradizionali connesse all'utilizzo ecosostenibile del territorio nonché la tutela sanitaria ed epidemiologica dello stesso. Nell'ambito delle esigenze di ecosostenibilità territoriale e di sicurezza sanitaria della popolazione umana e animale è fondamentale valutare attentamente le problematiche connesse all'interramento delle carcasse.

La decomposizione delle carcasse degli animali è un processo naturale di degradazione dei tessuti biologici che conduce al reinserimento della materia organica nel ciclo biologico del terreno mediante l'opera di macro e micro organismi. Tale processo se avviene nelle condizioni ottimali e con le opportune precauzioni non produce alcun tipo di inquinamento o contaminazione batterica dell'ambiente.

È vincolante e imprescindibile garantire che la degradazione avvenga in luoghi idonei e seguendo precisi protocolli operativi poiché, soprattutto nelle prime fasi della degradazione dei tessuti animali, si sviluppano diverse tossine e batteri patogeni estremamente aggressivi e rischiosi per la salute umana e animale. Inoltre l'eccesso e l'accumulo di azoto organico proveniente dalla metabolizzazione microbica dei tessuti animali sposta l'equilibrio della decomposizione verso la mineralizzazione con conseguente liberazione di nitriti e nitrati ed effetti negativi per il suolo e falde acquifere.

In ogni opera di interrimento di materiale organico animale, è fondamentale fornire un'adeguata areazione e ossigenazione della fossa. Esperimenti controllati dei processi di decomposizione di carcasse bovine, dimostrano che nelle opportune condizioni i tessuti molli vengono completamente degradati in circa 100 giorni mentre quelli carni e buona parte delle ossa minori scompaiono in meno di 200 giorni. È stato verificato sperimentalmente che l'inserimento nella fossa di uno strato di paglia e letame favorisce i processi di fermentazione, l'aumento della temperatura fino a 40-50⁰ C e la scomparsa dei patogeni. Inoltre la presenza di un adeguato volume di foglie o truciolo di cellulosa vegetale equivalente contribuisce ad equilibrare il rapporto carbonio/azoto nel suolo, vista l'immissione di materia organica fortemente ricca di azoto (proteine animali).

I liquami provenienti dalla degradazione dei tessuti (circa il 30% del peso della carcassa) vengono assorbiti dallo strato di foglie e nel contempo garantiscono l'umidità necessaria all'azione degli organismi decomposti. La completa mineralizzazione della carcassa può avvenire in tempi che variano da 1 a 10 anni.

Considerato che il terreno in condizioni anaerobiche favorisce lo sviluppo dei patogeni, il terreno della fossa deve essere permeabile ed areato verso la superficie poiché i processi di degradazione microbica necessitano di molto ossigeno. Durante lo scavo è opportuno quindi separare la terra prelevata dagli strati superficiali. Questa generalmente più limoso-argillosa e ricca di humus, ha una minore permeabilità ed una maggiore capacità di trattenere i liquidi e pertanto evita la percolazione in falda e favorisce nel contempo l'umidità necessaria alle attività microbiche. Questa terra pertanto durante la fase di seppellimento, deve essere disposta sul

fondo della fossa ed attorno ad essa ed eventualmente integrata con foglie e letame (questi ultimi favoriscono la fermentazione della materia organica, con minore sviluppo di patogeni).

La deposizione sul fondo della fossa e sopra la carcassa di fibre vegetali (foglie, segatura, trucioli di legno) previene anche la produzione di nitrati. Invece la terra prelevata dagli strati inferiori, più grossolana e permeabile all'aria, va posta al di sopra della carcassa.

Al fine di evitare il rigonfiamento dei cadaveri, sarebbe opportuno smembrare la carcassa e forare il rumine, lo stomaco e l'intestino. Un altro accorgimento valido è quello proteggere la fossa dalle precipitazioni atmosferiche poiché il ristagno delle acque nelle fosse favorisce lo sviluppo di agenti patogeni.

Il processo di degradazione è più rapido in superficie per l'azione di piccoli predatori, rettili, insetti e larve. E sconsigliato seppellimenti troppo profondi per la scomparsa dell'ossigeno e di alcuni agenti biologici e pertanto è sufficiente una fossa di 1-1,5 mt di profondità.

Art.2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo 19 del Regolamento (CE) 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, prevede che l' Autorità competente possa consentire lo smaltimento tramite sotterramento in loco di carcasse di animali morti in allevamento nei seguenti casi:

1. in caso di mortalità in zone isolate
2. in caso di mortalità in zone difficili da raggiungere o che possono rappresentare rischi per la salute e la sicurezza del personale addetto alla raccolta
3. in caso di mortalità (limitata ai materiali di categoria 2) legata ad una malattia soggetta a denuncia e dove la distanza rispetto al più vicino impianto di smaltimento potrebbe rappresentare un pericolo di diffusione di rischi sanitari.

Il Regolamento (CE) 1069/2009 definisce come "ZONA ISOLATA" una zona dove la popolazione animale è talmente scarsa e gli impianti di smaltimento talmente distanti che l'attività di raccolta e trasporto dei prodotti di origine animale (carcasse) sarebbe eccessivamente onerosa rispetto allo smaltimento in loco.

Le caratteristiche delle zone isolate sono le seguenti:

1. non sia presente più del 10% della popolazione bovina e suina nazionale e non più del 25% della popolazione ovina e caprina nazionale;
2. difficoltà di individuazione degli animali morti (allevamento brado e semibrado)
3. difficoltà di raccolta degli animali morti a causa della logistica dell'allevamento.

Il Regolamento (CE) 1069/2009 definisce "Autorità competente" l'autorità centrale di uno Stato membro incaricata di garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento o qualsiasi altra autorità cui sia stata delegata tale competenza.

Nel nostro Paese l'Autorità competente si identifica nel Ministero della Salute, che a sua volta delega funzioni e competenze alle Regioni ed alle AA.SS.LL.

La Regione Abruzzo, con Determinazione dirigenziale n. DG21/167 del 31 dicembre 2014, riguardante l'applicazione nella Regione Abruzzo del Regolamento (CE) 1069/2009 recante "norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano", ha identificato nel Sindaco l'Autorità competente che può consentire lo smaltimento, anche mediante sotterramento in loco, delle carcasse di animali morti, previa certificazione medico veterinaria che escluda malattie infettive di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 320/1954.

Art. 3- MODALITA' E PROCEDURE DI INTERRAMENTO

L'Autorità Comunale autorizza lo smaltimento delle carcasse degli animali, mediante sotterramento in loco, alle seguenti condizioni:

1. *Comunicazione morte dell'animale*: il proprietario dell'animale morto comunica al Comune, entro e non oltre le 48 ore, la morte dell'animale ed il luogo (numero della particella e del foglio di mappa) dove eseguire l'infossamento, specificando se il terreno è di proprietà, in affitto o in comodato, allegando la certificazione veterinaria contenente l'identificazione dell'animale, la causa di morte ed il nulla osta al sotterramento.
2. *Ubicazione della fossa*: la fossa di interrimento deve essere distanziata di almeno 20 metri da strade, fabbricati rurali, confini di proprietà, attività commerciali; deve distare almeno 100 metri dai corsi d'acqua maggiori; deve essere distanziata di almeno 25 metri dai corsi d'acqua minori, fossati, canali ed altre opere artificiali utilizzate per la regimazione delle acque. Il livello massimo dal pelo libero della falda acquifera non deve essere elevato oltre 5 metri sotto il piano di campagna o 2 metri sotto la base della fossa.
3. *Profondità e struttura della fossa*: la profondità della fossa deve essere di almeno 2 metri fino ad un massimo di 3 metri. Il suolo superficiale prelevato dalle porzioni superiori deve essere separato dal suolo profondo e posizionato sul fondo della fossa; sul fondo della fossa deve essere disposto anche uno strato di materiale organico vegetale (paglia o letame) di 20-40 cm. di spessore, atto ad assorbire e rilasciare progressivamente i percolati; con il medesimo materiale va ricoperta la carcassa dell'animale, che sarà preventivamente cosparsa di idrossido di calcio (calce spenta) o di acido peracetico, quando si sospetta che la morte sia da attribuire a patogeni sporigeni. Il suolo profondo, eventualmente mescolato con sabbia per aumentare la permeabilità all'aria, deve essere utilizzato per ricoprire la fossa fino a 20-30 cm. al di sopra del livello originale del suolo, per compensare la successiva compattazione della sepoltura. Per evitare il rigonfiamento delle

carcasse è opportuno forare l'intestino, lo stomaco, il rumine. La perimetrazione della fossa deve essere segnalata visivamente.

4. *Protezione ed aerazione della fossa*: per evitare l'infiltrazione ed il ristagno delle acque piovane nella fossa è necessario proteggerne la superficie con teli di plastica o con ondulina. In caso di terreni argillosi ed impermeabili, deve essere garantita una adeguata aerazione tramite l'inserimento nello strato di paglia o di letame di tubi di plastica da 10 cm. di diametro forati alla base; in questo caso la sommità dei tubi deve sporgere di circa 50 cm. dalla superficie. Sia i tubi che la copertura vanno rimossi non prima di 6 mesi.
5. *Interramento multiplo e continuativo*: in caso di interramento di due o più carcasse, queste possono essere infossate in unica soluzione nella stessa fossa a distanza di 50-100 cm. l'una dall'altra secondo la procedura precedentemente indicata. La fossa deve avere larghezza non superiore a 3 metri e lunghezza adeguata in funzione del numero delle carcasse da smaltire. Se gli interramenti nella fossa comune sono regolari e progressivi nel tempo, ogni carcassa od insieme di carcasse deve essere ricoperta entro 24 ore con almeno 30 cm. di terra. La fossa deve comunque essere sempre colmata con ulteriori 60 cm. di terra o più, entro 30 giorni dal primo infossamento.
6. *Densità di interramento*: ogni fossa deve essere separata da quelle adiacenti da uno spazio di non meno di 2 metri e la densità massima di seppellimento non deve superare i 100 kg/mq, calcolata su un arco di 10 anni. Trascorso tale periodo, previa analisi chimica e batteriologica, il terreno può essere riutilizzato per nuovi interramenti.
7. *Riutilizzo del suolo*: la fossa non deve essere riaperta prima della completa mineralizzazione (5 anni in terreni calcarei, 10 anni in terreni argillosi). In caso di interramenti occasionali, la zona può essere oggetto di lavorazioni superficiali (< 50 cm. di profondità) dopo almeno 1 anno. In caso di interramenti multipli e sistematici la fossa non può essere riutilizzata prima della completa mineralizzazione e la ricostituzione in superficie del manto erboso naturale.

Art.4 - SANZIONI E CONTROLLI

La violazione delle prescrizioni del presente Regolamento, sono punite con la sanzione amministrativa da € 200,00 ad € 1.200,00 con le procedure di cui alla Legge 689/1981 e s.m.i.

I proventi delle sanzioni amministrative spettano all'Azienda USL.

La Polizia Municipale ed il Servizio Veterinario Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Animali della ASL di Pescara sono incaricati della verifica di quanto previsto dal presente Regolamento.